

ORDINANZA n. 42/2025

REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI NCC E BUS NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'AEROPORTO G.B. PASTINE DI CIAMPINO

Il Direttore Territoriale Lazio

VISTO il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10

espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;

VISTO che la Società Aeroporti di Roma (di seguito ADR), assicura la gestione e lo sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale in forza della legge 10 novembre 1973 n. 755 e della “Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma ai sensi dell’art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, del 25 ottobre 2012”, così come approvata con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (“Atto Unico”) e successivi atti aggiuntivi;

CONSIDERATO che l’art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell’aeroporto aperte all’uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che Aeroporti di Roma Spa è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Lazio (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull’operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all’uso pubblico dell’aeroporto di G.B. Pastine di Ciampino (di seguito aeroporto) al fine dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l’articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l’accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell’utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell’aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all’interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all’uso pubblico, con particolare riferimento all’istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all’adozione di procedimenti uniformi per l’irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza regolamenta il servizio di noleggio con conducente (di seguito anche NCC) e Bus nel sedime aeroportuale dell'aeroporto G. B. Pastine di Ciampino, le planimetrie allegate costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 Regolamentazione servizio NCC

1. Licenze e autorizzazioni

I soggetti ed i veicoli operanti sullo scalo aeroportuale G. B. Pastine di Ciampino per effettuare il servizio NCC devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli ed emettere le relative sanzioni.

2. Accesso alla viabilità Partenze e Arrivi e registrazione in ZTL

- a) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in partenza, i veicoli NCC potranno sostenere in ZTL esclusivamente negli spazi di fermata temporanea a tale scopo dedicati (indicati nella planimetria allegato 1 con la lettera A) e soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa dei clienti trasportati e dei relativi bagagli. I veicoli NCC con autorizzazioni rilasciate da comuni diversi da Roma devono provvedere a registrarsi nei 14 giorni successivi all'ingresso compilando la scheda presente nella sezione stop&go ZTL del sito www.adr.it. Le vetture adibite a NCC potranno scaricare passeggeri e bagagli sugli stalli posti in piazza Leonardo da Vinci. Successivamente, per il riposizionamento nell'area polmone, gli NCC dovranno percorrere il seguente tragitto: via F. Baracca, via M. Mameli, viale R. Ferrario.
- b) In relazione al servizio di prelievo dei passeggeri in arrivo i veicoli NCC si atterrano a quanto disposto nei seguenti artt. 3, 4 e 5.

3. Parcheggio Polmone area dedicata alla sosta NCC - Presidio e dotazione

Per effettuare l'attività di Noleggio con Conducente per il prelievo dei passeggeri presso l'aeroporto di Ciampino, tutti gli autonoleggiatori non sub concessionari dovranno sempre transitare e sostenere nel parcheggio polmone situato in Viale R. Ferrario, esclusivamente nell'area dedicata e indicata nella planimetria allegato 2 con la lettera B), in attesa del prelievo dei passeggeri.

4. Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio di accosto per NCC non in possesso di subconcessione aeroportuale.

- a) Il prelievo dei clienti è consentito soltanto dietro emissione di apposito foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed agli Organi di vigilanza.

- b) Per il prelievo del loro cliente, i conducenti di vetture NCC non subconcessionari dovranno recarsi al parcheggio polmone in viale R. Ferrario e regolarizzare la sosta all'apposito parcometro che rilascerà una ricevuta "ticket" con codice a barre. I conducenti di vetture NCC non subconcessionari dovranno rimanere nei pressi delle proprie autovetture.
- c) Il corrispettivo del citato "ticket" è determinato dalla Società di gestione aeroportuale in modo commisurato ai costi di gestione ordinaria dell'area di sosta ed agli investimenti strutturali.
- d) Il pagamento dello stesso viene effettuato nell'area del parcheggio polmone attraverso parcometri appositamente dedicati; il pagamento con fatturazione dovrà invece essere effettuato presso il punto cassa sito nella sala arrivi.
- e) I conducenti di autovetture non in possesso di subconcessione, muniti di specifico foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente, potranno affluire al terminal, in seguito all'arrivo del cliente, usando l'apposito parcheggio di accosto sul tratto di viabilità compreso tra Via Leonardo da Vinci e Piazzale Leonardo Da Vinci, a ridosso del parcheggio passeggeri denominato P3 (indicati nella planimetria allegato 1 con la lettera C).
- f) L'ingresso al suddetto parcheggio è permesso solo se in possesso del "ticket" ritirato presso i parcometri del parcheggio polmone sito in Viale R. Ferrario da far leggere al lettore ottico della colonnina per l'apertura della sbarra Successivamente al prelievo dei clienti il transito in uscita avviene tramite la lettura della targa ovvero facendo leggere al lettore ottico della colonnina il "ticket" ritirato presso i parcometri del parcheggio polmone sito in Viale R. Ferrario.
- g) I conducenti potranno accedere con i loro mezzi nel parcheggio di accosto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico dei propri clienti e dei rispettivi bagagli, per un tempo massimo di 20 minuti.
- h) Allo scadere dei 20 minuti verranno applicate le tariffe previste per la sosta ai parcheggi. Il pagamento dell'importo relativo al tempo di permanenza all'interno del parcheggio di accosto eccedente il tempo massimo consentito, potrà essere effettuato con carta di credito direttamente alla colonnina di uscita. Il pagamento con fatturazione dovrà invece essere effettuato presso il punto cassa presidiata sito nella sala Terminal Arrivi.
- i) Il ticket ritirato presso i parcometri, unitamente al foglio di servizio o ad ogni documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente, dovrà essere conservato dagli autisti e portato in aerostazione per gli eventuali controlli da parte degli Enti preposti alla vigilanza.
- j) Il trasferimento dal parcheggio polmone al parcheggio di accosto dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

5. Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio di accosto per NCC titolari di subconcessione di spazi aeroportuali.

- a) Le autovetture degli NCC che operano avendo sottoscritto con Società di gestione aeroportuale una convenzione di subconcessione di spazi aeroportuali dovranno affluire dal Polmone NCC al Terminal sino a saturazione dei posti auto loro assegnati

in relazione all'atto di subconcessione sottoscritto ed evidenziati nella planimetria allegato 1 con la lettera C).

- b) I conducenti di autovetture in possesso di subconcessione accedono ed escono dal **parcheggio di accosto** tramite la lettura della targa ovvero utilizzando l'apposita tessera e sostano sugli stalli ad essi riservati. In attesa del cliente, la sosta sarà consentita esclusivamente negli stalli appositamente riservati.
- c) Il transito degli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio polmone al parcheggio di accosto dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.
- d) Gli autonoleggiatori che operano con subconcessione sono esentati dal pagamento del ticket, in quanto soggetti a canone subconcessorio.
- e) Il prelievo dei clienti al parcheggio di accosto è consentito soltanto dietro emissione di apposito foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed agli Organi di vigilanza.
- f) Ai conducenti è fatto obbligo di sostenere con la propria autovettura esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in subconcessione. Agli stessi è fatto obbligo del rispetto delle precedenze negli accosti.
- g) È fatto obbligo agli operatori che svolgono attività di autonoleggio con conducente di esporre in modo visibile tesserini e/o distintivi di riconoscimento che individuino la società/cooperativa di appartenenza.

6. Divieti

- a) È fatto divieto a tutti gli autonoleggiatori con conducente in turno di servizio di sostenere lungo tutta la viabilità aeroportuale e in qualsiasi altro parcheggio, compresi quelli a pagamento, negli stalli non appositamente loro riservati.
- b) È fatto divieto ai conducenti NCC di accedere e transitare sulla viabilità primaria fronte aerostazione su Piazzale Leonardo Da Vinci per l'esercizio delle proprie attività. L'eventuale infrazione sarà rilevata con il sistema automatico in esercizio sullo scalo ed il trasgressore sarà sanzionato come previsto dal presente Regolamento.
- c) È fatto tassativo divieto di prelevare viaggiatori dall'aeroporto di Ciampino al di fuori dei termini e modalità stabiliti nel presente Regolamento.
- d) È fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle fissate dalle tariffe o di quelle convenute nei casi consentiti e/o di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori.

7. Accertamenti violazioni e sanzioni

- a) In caso di violazione dell'art. 85 Codice della Strada, della Legge nazionale 21/1992 e della legge regionale della regione Lazio n.58/1993, gli agenti accertatori provvederanno, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, a trasmettere copia del verbale per la violazione e/o a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.

- b) Saranno altresì puniti a termine di legge tutti coloro a cui vengano formalmente contestate, a titolo indicativo e non esaustivo, dagli organi a tale scopo preposti le seguenti infrazioni:
1. esercizio del servizio in mancanza di autorizzazione;
 2. prenotazioni non effettuate presso la rimessa o la sede del vettore;
 3. offerta del servizio in assenza della prenotazione presso la rimessa o la sede del vettore;
 4. stazionamento al di fuori delle aree indicate dal presente regolamento;
 5. obbligo di compilazione e tenuta del “foglio di servizio” o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente
 6. prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dal presente regolamento, ove ciò non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste delle vigenti leggi.
- c) Nel caso in cui i soggetti sanzionati alla luce dei precedenti punti risultino appartenenti ad uno dei soggetti sub concessionari sullo scalo di Ciampino, le Forze dell'Ordine e gli agenti accertatori dovranno comunicare alla Società di gestione aeroportuale la circostanza in modo che ai sensi delle vigenti convenzioni di subconcessione con detti sub concessionari NCC si possano prendere le misure contrattualmente previste fino alla revoca della sub concessione.
- d) I contravventori del presente Regolamento e comunque tutti coloro a cui vengano formalmente contestate dagli Organi all'uopo preposti le seguenti infrazioni quali, a titolo indicativo e non esaustivo, procacciamento, mancata osservanza dell'obbligo di prestazione o interruzione immotivata della stessa, alterazione di tariffa, prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dal presente Regolamento – ove ciò non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dal presente regolamento. A coloro che commettano nell'arco di un anno due infrazioni relative alle prescrizioni del presente Regolamento, sarà interdetta l'operatività (carico clienti) nell'ambito territoriale dell'aeroporto di Ciampino per un periodo di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento e, qualora trovati ad operare in aeroporto in tale periodo, per un ulteriore periodo non inferiore ad un anno e non superiore ad anni tre. Sarà data notizia della diffida agli Organi di Polizia e di Vigilanza per quanto di competenza.

Art. 3 **Regolamentazione servizio Bus**

1. Licenze e autorizzazioni

- a) I soggetti e i veicoli operanti sullo scalo aeroportuale di Roma Ciampino per effettuare il servizio di trasporto devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
- b) La sosta degli autobus, nonché dei mezzi autorizzati per carico/scarico merci limitatamente alla durata dell'operazione, è consentita soltanto nell'area denominata “Polo Bus” indicata nella planimetria allegata al presente Regolamento (indicati nella

planimetria allegato 1 con la lettera D) e negli stalli di Viale R. Ferrario (indicati nella planimetria allegato 2 con la lettera E).

2. Parcheggio Polmone - area dedicata alla sosta

Nel Polo Bus in ZTL è consentita la sola fermata dei mezzi, per soste più prolungate gli operatori possono usufruire gratuitamente del parcheggio polmone Bus, in Viale R. Ferrario nei 2 stalli posti nelle immediate vicinanze del Parcheggio Polmone NCC e TAXI.

3. Disciplina per il transito e la fermata per Operatori non titolari di subconcessione di beni aeroportuale

- a) I bus Gran Turismo e quelli delle linee Interregionali possono transitare nell'Area ZTL ARRIVI ed effettuare le fermate carico/scarico passeggeri presso gli stalli 4 e 5 dedicati appositamente a codesto servizio, pagando ai parcometri la relativa tariffa prevista ed inserendo il numero di targa del veicolo per ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.
- b) I bus dedicati alle linee di Trasporto Pubblico Locale (TPL) di Roma (Cotral, Atral) possono transitare nell'Area ZTL ARRIVI e dovranno effettuare le fermate carico/scarico passeggeri presso lo stallo 6 dedicati appositamente a codesti servizi.
- c) Il periodo massimo di sosta consentito in ZTL è indicato da apposita segnaletica verticale e sui parcometri destinanti al pagamento della sosta.

4. Disciplina per il transito e la fermata per Operatori titolari di subconcessione di beni aeroportuale

I bus Gran Turismo di linea Provinciale, in possesso di subconcessione, possono transitare esclusivamente nell'Area ZTL ARRIVI ed effettuare la fermata carico/scarico passeggeri presso gli stalli numerati 1, 2 e 3a con striscia gialla oggetto di subconcessione e dedicati appositamente a codesto servizio, presso il polo Bus.

5. Shuttle ADR

La navetta shuttle di collegamento con i parcheggi remoti e i parcheggi Rent a Car potrà parcheggiare esclusivamente nell'apposito stallo realizzato in Piazzale Leonardo Da Vinci, fronte aerostazione, denominato F1 – Aerostazione - Capolinea. Inoltre, la navetta shuttle potrà sostare presso le singole fermate (F2A – P 5; F3A – P 6 Rent-a-Car; F4A – P 10; F5 – P 11; F6R - P 10; F7R – P 6 Rent-a-Car; F8R – P5) di cui al percorso indicato nella planimetria allegato 3, per il tempo necessario a favorire la salita e discesa dei passeggeri oltre che nello stallo riservato destinato alla ricarica elettrica situato in Via Mameli;

6. Divieti

- a) È fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per tutto il periodo di permanenza in aeroporto.
- b) Per attese prolungate, detti autobus dovranno utilizzare esclusivamente gli stalli appositamente dedicati ed indicati nella allegata planimetria situati in Viale R. Ferrario e con divieto di imbarco e sbarco di passeggeri e bagagli.

- c) Presso il Polo Bus, antistante il Terminal partenze la fermata nello stallo a pagamento appositamente dedicato potrà essere occupato per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico di passeggeri e bagagli.
- d) È fatto obbligo alla Società di gestione aeroportuale di predisporre l'apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 7 **Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni**

- a) La sosta dei veicoli e motoveicoli in genere nell'ambito del sistema viario aperto al pubblico, fatta eccezione per i parcheggi a pagamento, non è consentita e pertanto, in caso di accertamento di veicoli in sosta al di fuori delle aree consentite, che sono motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti aeroportuali ovvero dove vige il divieto di fermata, verranno rimossi a spese del proprietario previa sanzione amministrativa.
- b) Il servizio di rimozione veicoli verrà effettuato a cura della Società di gestione o Società dalla stessa incaricata, sia su richiesta degli Organi preposti ai controlli di sicurezza ed al controllo della disciplina stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, che nei casi di cui al presente Art. 16. Inoltre, è facoltà della Società di gestione rimuovere all'interno dei parcheggi i veicoli che intralciano la corretta fruizione degli stessi ovvero nei casi di interventi di manutenzione e ripristino delle aree in precedenza comunicati. I veicoli rimossi verranno trasferiti presso la depositaria centrale veicoli rimossi della Società di gestione sita in Via Antonio Zara, 1, 00054 Fiumicino RM.
- c) I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
- d) La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
- e) La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

Le attività di cui ai commi precedenti possono essere effettuate da personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 del c.c. anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999, art.17, commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15.05.1997, art.1 e 718 del Codice della Navigazione. Tale personale, denominato Ausiliario del Traffico Aeroportuale, è nominato con provvedimento del Direttore Territoriale Lazio e con decreto del Sindaco del Comune Roma ed è dotato di una divisa, di un tesserino identificativo e di un fischietto. 7. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree ZTL può essere effettuato mediante le apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n.33 che sono a disposizione del Comando della Polizia Locale di Roma.

ART. 8 **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6 della presente Ordinanza per le aree

ZTL è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.

3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

ART. 9 Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile nonché all'ordinanza ENAC nr. 43/2025 del 11/12/2025 "Disciplina della circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Ciampino".

ART. 10 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 18/12/2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Roma Fiumicino, li 11 dicembre 2025

Il Direttore Territoriale
D.ssa Patrizia Terlizzi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)